




Il progetto SPES è una
iniziativa del Programma
Comunitario EQUAL



OCCUPABILITÀ un'opportunità per tutti

Il progetto SPES è realizzato sul territorio provinciale da una **Partnership di Sviluppo Geografica**, di cui la **Provincia di Latina** è soggetto referente.

Gli altri partner sono:

- ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Frontiere
- Associazione Mondo Cultura
- CISL Latina - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
- Cooperativa Socials Millennium 2000
- Confcooperative Latina
- CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa
- IAL - Istituto per la Formazione Professionale
- Infodis Italia s.r.l.
- LILA - Lega Italiana per la Lotta contro AIDS
- Movimento di Volontariato "Famiglia Migrante"
- SAIP - Servizi di Aggiornamento e Informazione Professionale
- UGL Latina - Unione Generale del Lavoro
- UIL Latina - Unione Italiana del Lavoro

ALL. 10

ACCORDO per la promozione d'iniziativa D'INTEGRAZIONE LAVORATIVA

ai sensi dell'art. 11, c. 5, legge 68/99

PROVINCIA DI VITERBO	
COLLOCAMENTO MIRATO	
27 OTT. 2003	
PROT. N. 4211 /CM	POS. ARCHIVIO N°

Il giorno 05 OTT. 2003 presso la Provincia di Viterbo

tra

LA PROVINCIA DI VITERBO - nella persona della dott.ssa Giuliana Aquilani - Dirigente del Settore IV

e
Conorzio Sociale CO.PERN.I.CO, con Sede Legale in Via Sacchi n° 6 a Viterbo, rappresentato legalmente dalla sig.ra Bruna Rossetti,

VISTI

- la legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- gli artt. 11, 12, 13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite collocamento mirato;
- il comma 5 dell'art. 11 che prevede la possibilità per gli uffici competenti di promuovere ed attuare ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge;
- la regolare iscrizione del Consorzio Co.pern.i.co nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali - sez. C - di cui alla legge 24/96;
- l'art. 18 della legge 196/97 e il D. M. n. 142/98;
- il D. M. n. 91 del 13/1/2000, recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;

PREMESSO

- che la Legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art.1);
- che per collocamento mirato dei disabili s'intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art.2);
- che l'Amministrazione Provinciale ed il Consorzio Co.pern.i.co hanno già stipulato in data 27.1.03 un protocollo d'intesa con il quale Co.pern.i.co si è reso disponibile a fornire supporto operativo per la divulgazione e la realizzazione degli obiettivi del collocamento mirato ed agevolare nell'ambito di questo l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- che il Consorzio Co.pern.i.co ha presentato il progetto "LABOR" ai Comuni del sub-distretto VT3 e che lo stesso è stato già approvato e finanziato dal Comune di Canepina (delib. G.C. del 17.3.2003) con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo protetto di un numero max di 11 soggetti disabili appartenenti ai Comuni del sub-distretto socio-sanitario VT3;
- che tra le modalità d'inserimento lavorativo previste dal progetto "LABOR" si prevede la possibilità di effettuare inserimenti lavorativi nei seguenti contesti lavorativi:
 1. aziende sottoposte all'obbligo della legge 68/99 ed anche quelle non soggette;
 2. coop. sociali di tipo b) e loro consorzi;
- che tra le modalità di inserimento lavorativo previste dalla l. 68/99 sono contemplate:
 - a) la facoltà di svolgere tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo;

SOCIALE CO.PERN.I.CO.
Il Presidente
Rossetti Bruna

- b) la possibilità per gli uffici competenti di stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro;
- che attraverso le convenzioni i datori di lavoro privati possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni a carico del Fondo nazionale per i disabili (art. 13);
 - che le convenzioni possono essere stipulate anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della legge 68/99;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- I. nell'ambito di realizzazione del progetto "LABOR" il Servizio Collocamento Mirato dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo ed il Consorzio Co.pern.i.co collaborano per favorire l'inserimento lavorativo di n° 11 soggetti disabili appartenenti ai Comuni del sub-distretto socio-sanitario VT3;
- II. in particolare il Servizio Collocamento Mirato provvede a:
- promuovere la realizzazione dell'iniziativa al fine di favorire l'inserimento presso aziende soggette all'obbligo della legge 68/99 ed anche con datori di lavoro non soggetti all'obbligo d'assunzione (art. 11 c.3);
 - fornire supporto tecnico per la realizzazione di tirocini d'inserimento, per la realizzazione delle convenzioni di cui all'art. 12 della normativa e per l'attivazione delle procedure di competenza del C.T.;
 - fornire congiuntamente al Consorzio Co.pern.i.co il tutoraggio delle iniziative d'inserimento;
 - fornire supporto tecnico per l'accesso agli incentivi fiscali per le aziende / adeguamento posto di lavoro / abbattimento barriere architettoniche;
- III. il Consorzio Co.pern.i.co invece, quale titolare del progetto "LABOR", provvede a:
- effettuare la ricerca e la selezione dei soggetti candidati all'inserimento lavorativo;
 - prendere contatti con le aziende disposte ad aderire all'iniziativa (soggette all'obbligo della legge 68/99) e creare le basi d'intesa per lo svolgimento di tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo;
 - effettuare l'inserimento diretto nelle cooperative aderenti al Consorzio;
 - effettuare il coordinamento delle azioni d'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
 - effettuare la diffusione e l'informazione sugli obiettivi e sui risultati dell'iniziativa;
 - fornire sostegno economico agli inserimenti (rimborsi spese);
 - fornire congiuntamente al Servizio Collocamento Mirato il tutoraggio delle iniziative d'inserimento;
 - assunzione di commesse di lavoro da parte di aziende soggette all'obbligo l. 68/99 che intendano stipulare apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili presso le cooperative sociali stesse ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente convenzione i soggetti contraenti nominano, ciascuno per la propria parte, responsabile tecnico dell'iniziativa:

- dott. Luca Piras per la Provincia di Viterbo
- dott. Andrea Trincanato per il Consorzio Co.pern.i.co.

PROVINCIA DI VITERBO
Dott.ssa Giuliana Aquilani

Sociale Copernico s.c.a.r.l.
Rappresentante legale
Bruna Rossini

Viterbo, 06 OTT. 2003



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



PROVINCIA DI VITERBO



REGIONE LAZIO

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

- Amministrazione Provinciale di Viterbo, con sede a Viterbo in Via Saffi 49, nella persona del Presidente pro-tempore Giulio Marini
- e
- Consorzio Sociale CO.PER.N.L.CO s.c.a.r.l. con sede a Viterbo in Via Sacchi n° 6 nella persona del Legale rappresentante sig.ra Bruna Rossati

PREMESSA

La riforma del collocamento al lavoro dei disabili ha modificato radicalmente la precedente disciplina della materia, abrogando la vecchia legge 2 aprile 1968 n. 482 ed introducendo delle novità significative, tra cui:

- il concetto di collocamento mirato;
- l'attivazione dello strumento della convenzione;
- l'istituzione di un sistema di incentivi correlato al grado di invalidità della persona da assumere;
- la previsione di un apposito fondo regionale finalizzato al finanziamento di programmi di inserimento lavorativo;
- l'istituzione di organismi tecnici.

Il concetto di collocamento mirato rappresenta il tentativo di superare la logica strettamente impositiva che caratterizzava la legge 482/68.

L'obbligo generico di assumere - infatti - diventa un processo più complesso, in cui il collocamento risulta essere l'esito finale di un percorso articolato che vede coinvolti numerosi attori, tra cui i principali destinatari della legge, cioè i disabili e i datori di lavoro.

Per collocamento mirato dei disabili s'intende, dunque, "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali nei luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (art. 2 L. 68/99)

L'obiettivo non è semplicemente quello di trovare un impiego al disabile, ma, piuttosto, quello di innescare un circolo virtuoso che riesca a valorizzare in pieno le potenzialità della persona facendone un elemento positivo e produttivo all'interno del contesto lavorativo.

Al fine di promuovere l'applicazione della Legge 68/99, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo, nell'ambito di un più ampio progetto - finanziato dal F.S.E. - per L'AMMODERNAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO e per l'avvio di alcune delle misure previste dal D.L. 181/2006, intende pertanto sancire con il Consorzio Sociale CO.PER.N.L.CO la condivisione dei seguenti obiettivi.

OBIETTIVI

- promuovere, divulgare, diffondere il concetto di collocamento mirato;
- sensibilizzare le aziende all'individuazione di percorsi di formazione e riqualificazione professionale particolari e personalizzati per i disabili;
- creare una stretta collaborazione con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per "la programmazione, l'attuazione, la verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla legge 68/99;
- promuovere, divulgare, diffondere l'uso dell'istituto delle convenzioni (art.11 ed art.12);
- informare correttamente le aziende sulle agevolazioni previste in caso di assunzione di disabili (art.13);
- promuovere, divulgare, diffondere il modello d'inserimento lavorativo previsto dalla Legge 68/99 agevolando la conoscenza dell'apposito Organismo (art.6) - Comitato Tecnico - che interviene nella definizione di strumenti e modalità operative per l'inserimento mirato;
- promuovere azioni utili ad avviare percorsi d'inserimento lavorativo mirato nelle aziende soggette all'obbligo e/o inadempienti.

Vista la premessa ed in base agli obiettivi condivisi

SI CONVIENE

di realizzare interventi che migliorino le opportunità occupazionali dei disabili e che rendano più efficiente e adeguata l'applicazione della legge 68/99.

A tal proposito l'Amministrazione Provinciale si impegna a realizzare gli interventi previsti nel progetto e a fornire informazioni e consulenza ai vari soggetti, istituzionali e non, che siano interessati e possono interagire con il servizio di collocamento mirato per la durata del progetto.

A tal scopo Consorzio Sociale CO.PER.N.I.CO si impegna nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo:

- nell'informare adeguatamente i propri Associati sull'iniziativa;
- nel fornire supporto operativo per la divulgazione e la realizzazione degli obiettivi descritti;
- nel fornire supporto informativo durante la fase di contatto e valutazione degli utenti;
- nell'agevolare la redazione del profilo professionale e dello stato sociale degli utenti interessati;
- nell'agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito del collocamento mirato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viterbo, 27 GEN. 2003


LE PARTI

AMMINISTRAZIONE Prov.le di Viterbo

L'PRESIDENTE
Giulio Marini




L'ASSESSORE alle
POLITICHE PER IL LAVORO
(Massimo Gemini)



SOCIALE CO.PER.N.I.CO

L'PRESIDENTE

Massimo Gemini



ALL. 11

Progetto "Net H-and Labor"

Rete sociale per l'inserimento lavorativo di persone disabili

1. Premessa

Con il presente progetto si mira a definire un modello d'intervento volto a creare possibilità d'integrazione lavorativa per le persone che vivono condizioni di disabilità nel territorio viterbese.

Il progetto assume l'ulteriore significato di sperimentare la filosofia e le linee guida della nuova Legge sul Collocamento Mirato (L. 68/99), a cui idealmente si conforma.

Lo sviluppo di iniziative volte a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro delle persone disabili è uno degli aspetti su cui si gioca la capacità del sistema sociale di realizzare percorsi d'integrazione che restituiscano un'immagine della persona disabile come soggetto valido ed autonomo, che contribuisce con la propria opera al processo di crescita economica e civile.

2. Linee guida del progetto

- Costruire e sperimentare una rete locale di soggetti che interagiscano per la promozione dell'occupazione dei disabili;
- Promuovere un "Patto Locale per l'Occupazione dei disabili", nel cui contesto sia descritto il ruolo, le azioni, i contenuti, gli obiettivi e la strategia da implementare per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro provenienti, rispettivamente, dal mondo della disabilità e dalle realtà imprenditoriali del territorio provinciale. In tale contesto, il tessuto economico locale dovrà comprendere che il collocamento del disabile non significa necessariamente abbassamento della produttività e che l'uso di strumenti formativi e

d'orientamento mirati costituiscono un importante veicolo di crescita e valorizzazione delle possibilità d'inserimento del disabile (valore-aggiunto alla produttività aziendale);

- Sperimentare azioni formative mirate per i beneficiari finali ed in maniera coordinata con i fabbisogni formativi delle imprese;
- Promuovere percorsi d'orientamento e di empowerment, attraverso metodologie d'intervento che valorizzino ed accrescano il potenziale di crescita e le competenze delle persone disabili;
- Realizzare percorsi di conoscenza ed approfondimento dei bisogni della popolazione target, nonché dei fabbisogni formative delle aziende. Nello specifico: 1) azioni di ricerca sulla qualità della vita delle persone disabili nella provincia di Viterbo; 2) indagine sui fabbisogni formativi delle imprese economiche locali;
- Costruzione di un sistema per promuovere i processi d'informazione e disseminazione, con l'obiettivo di capitalizzare il gradiente di trasferibilità della metodologia d'intervento che il progetto intende sperimentare ed implementare;
- Promuovere percorsi operativi per il bilancio e la certificazione delle competenze
- Consolidare accordi con il mondo imprenditoriale locale per la realizzazione di stage aziendali e tirocini formativi dei disabili al fine di ottimizzare i processi di mainstreaming. Si tratta di identificare i percorsi più efficaci in grado di trasferire sul sistema locale le metodologie sperimentate dal progetto, in modo tale da provocare il "cambio di paradigma" del sistema stesso, in relazione all'occupazione delle persone disabili.

3. Obiettivi

Obiettivi generali

Ø Inserimento lavorativo e reinserimento ~~gruppi~~ gruppi svantaggiati

□ Obiettivi operativi

- a) Migliorare la qualificazione di soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati e sostenerne l'inserimento lavorativo
- b) Sostenere lo sviluppo d'impresa prioritariamente cooperativa e le opportunità di autoimpiego, da parte di soggetti appartenenti a gruppi svantaggiati
- c) Porre i disabili in condizione di pari opportunità rispetto al mercato del lavoro
- d) Sostenere la piena integrazione degli appartenenti ai gruppi svantaggiati nella società.
- e) Operare in termini preventivi per contenere fenomeni di devianza sociale e delinquenza. (????)

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti si prevede l'implementazione di "azioni" distinte in tre "macrocategorie":

1) Aiuti alle persone:

- a) Messa in opera di strumenti di orientamento e counseling personalizzati, rivolti a soggetti e ad imprese;
- b) Analisi delle potenzialità lavorative individuali;
- c) Percorsi di formazione per consentire un più agevole inserimento nel mercato del lavoro;
- d) Interventi di formazione professionale di base o mirati all'inserimento specifico nel mondo del lavoro.

Gli strumenti per il raggiungimento della prima azione sono:

- a) Interventi formativi ad indirizzo imprenditoriale, preferibilmente condotte in collaborazione con imprese che diano la possibilità di inserimenti lavorativi o di stage esperienziali;
- b) Interventi formativi mirati all'acquisizione di competenze di base e trasversali;
- c) Interventi formativi riservati a soggetti disabili occupati, attraverso la stipula di convenzioni individuali, al fine di favorirne un proficuo inserimento nella posizione lavorativa assegnata (anche presso la singola impresa in cui il disabile è collocato).

2) Azioni di assistenza a strutture e sistemi

- a) Formazione di figure di intermediazione sul territorio con compiti di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati
- b) Specifici aiuti mirati, anche di ordine finanziario volti ad incentivare l'inserimento ed a superare barriere nell'utilizzo lavorativo di soggetti svantaggiati

Gli strumenti per il raggiungimento della seconda azione sono:

- a) Interventi formativi mirati alla creazione di figure professionali con specifiche competenze di inserimento lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati.

3) Azioni di accompagnamento:

- a) Accompagnamento al lavoro, anche nella forma dell'assistenza tecnica e del sostegno psico-sociale, secondo percorsi stabiliti dalle specifiche

convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, e con le imprese destinatarie

- b) Studi ed analisi sulle modalità attuative e sulla realizzazione degli interventi con particolare riferimento alla verifica dell'attuazione del mainstreaming
- c) Sensibilizzazione, informazione e pubblicizzazione delle attività previste anche ai fini delle promozioni della cultura dell'inclusione sociale.

Gli strumenti per la realizzazione della terza azione sono:

- a) Sensibilizzazione, realizzata in partenariato con strutture pubbliche e private, associazioni delle famiglie, associazioni e strutture di assistenza o di inserimento sociale e lavorativo finalizzata a:
 - a.1 Conoscere attraverso appositi interventi informativi, le opportunità formative ed occupazionali specificatamente indirizzate a soggetti svantaggiati;
 - a.2 Operare per una integrazione dei servizi e delle reti che intervengono nella assistenza, istruzione, formazione, inserimento lavorativo, sostegno post inserimento dei gruppi disagiati.
 - a.3 Realizzazione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento.

Durata azioni:

- a) Interventi formativi:

Moduli formativi brevi, valevoli per tutte le tipologie di intervento, della durata massima di 120 ore un numero di allievi non inferiore a 15.

- b) Azioni di assistenza a strutture e sistemi:

Interventi formativi di intermediazione sul territorio con compiti di accompagnamento all'inserimento sociale e lavorativo di gruppi svantaggiati della

durata complessiva massima di 600 ore per un numero di allievi non inferiore a 15.

c) Azioni di accompagnamento:

1. Azioni di sensibilizzazione, realizzata in partenariato, della durata massima di 1000 ore;
2. Ricerche, Studi, Indagini di durata massima di 8 mesi dall'affidamento.

Destinatari dell'interventi:

- a) soggetti legge 68/99
- b) aziende soggette alla legge 68/99
- c) organismi pubblici preposti all'attuazione della normativa collocamento mirato (Ufficio collocamento mirato; Asl, Provincia, Comune)

4. Soggetto proponente:

- Consorzio Copernico

Il consorzio Sociale CO.PERN.I.CO. nasce nel Dicembre 2001 dalla volontà di collaborazione tra alcune cooperative sociali del territorio viterbese con le più ampie finalità di promozione umana e d'inserimento sociale dei cittadini.

CO.PER.N.I.CO significa "CONSORZIO PER NUOVA IMPRENDITORIA COOPERATIVA".

Il consorzio riunisce 14 cooperative sociali - tutte iscritte all'albo regionale e ciascuna nello specifico settore di appartenenza: A (servizi socio-assistenziali ed educativi), B (servizi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate) - occupando complessivamente un numero di circa 600 lavoratori.

La "Mission" di COPERNICO vuol essere un sistema esperto d'imprenditoria sociale che traghetta le cooperative verso l'impresa sociale autentica e le imprese

sociali verso la rete, per aiutare i cittadini e le loro comunità a raggiungere traguardi di coesione sociale.

Il processo di creazione dei valori è dato da relazioni organizzative e personali, da scambi materiali ed immateriali, dalla conoscenza delle organizzazioni, delle culture, delle persone, nonché dalla distribuzione di servizi e di prodotti.

La catena dei valori è quindi finalizzata a creare contemporaneamente valore economico, valore sociale e valore fiduciario ai diversi livelli dell'organizzazione.

Il Consorzio ha sede a Viterbo in Strada Cassia Sud, 3.

5. Modello strategico-operativo: la rete.

Nel suo complesso, quindi, il progetto mira pertanto a favorire l'uscita delle persone disabili dal circuito di assistenza improduttiva, la valorizzazione delle risorse umane e professionali delle persone disabili e degli operatori; l'incontro reale fra domanda ed offerta di lavoro nell'ottica di un superamento delle disfunzioni in tema d'inserimento lavorativo.

Il modello strategico di base sopra definito si articola in interventi operativi rivolti innanzitutto (e soprattutto) al sistema.

Si ritiene, infatti, che il fattore critico di successo sia "la rete": realizzare, in altri termini, un sistema integrato di azioni che opera a rete su tutto il territorio provinciale, coinvolgendo nell'azione tutti gli attori chiave in tema d'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

Il principio-guida che informa la strutturazione del progetto è il collegamento dei soggetti politico-istituzionali, sociali ed imprenditoriali del territorio che hanno competenza, interesse ed necessità di provvedere all'inserimento lavorativo dei soggetti di cui alla legge 68/99.

Il progetto, infatti, mira a diventare un modello strategico di riferimento locale (ma esportabile anche in altri contesti territoriali italiani o esteri) per la realizzazione di politiche attive sul lavoro rivolte ai disabili che siano progettate e realizzate in un'ottica sistemica.

Normativa



L.R. 14 Luglio 2003, n. 19
Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro).
Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) (1)

SOMMARIO

- ART. 1 (Finalità)
ART. 2 (Ambito di applicazione)
ART. 3 (Interventi)
ART. 4 (Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 5 (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Comitato per la gestione del Fondo)
ART. 6 (Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)
ART. 7 (Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)
ART. 8 (Servizio di accertamento e controllo della disabilità)
ART. 9 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)
ART. 10 (Disposizioni finanziarie)
ART. 11 (Disposizione transitoria)
ART. 12 (Abrogazione)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione della riforma del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorisce la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Regione, altresì, riconosce e valorizza il ruolo di rilevanza sociale delle associazioni regionali di tutela delle categorie dei disabili.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a favore delle persone disabili di cui all'articolo 1 della l. 68/1999.

Art. 3
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:
- l'analisi e la valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali delle persone disabili attraverso il potenziamento tecnico-strutturale e la riorganizzazione in chiave integrata degli organismi competenti;
 - l'istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi, indagini, ricerche ed altre attività dirette al rilevamento delle opportunità occupazionali per le persone disabili;
 - l'organizzazione di convegni, seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici diretti a favorire la diffusione e la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro fra i disabili e le associazioni di settore;
 - il tirocinio formativo e di orientamento, la formazione e l'aggiornamento professionale, sia per le persone disabili che per coloro che operano nell'ambito della disabilità;
 - la creazione di un sistema integrato di servizi di sostegno al lavoro delle persone disabili, quali l'accompagnamento al lavoro, il tutoraggio, forme di assistenza tecnica e di sostegno psico-sociale;
 - la semplificazione, l'economicità, l'efficacia, la pubblicità delle procedure amministrative concernenti il sistema del collocamento mirato;
 - la rimozione degli ostacoli architettonici o di altra natura che impediscono o limitano la permanenza, l'inserimento e l'integrazione delle persone disabili nell'ambito lavorativo;
 - l'apprestamento di tecnologie per il telelavoro e per la formazione professionale a distanza delle persone disabili con ridotte possibilità di spostamento sul territorio;
 - un sistema di incentivi economici, la cui entità è determinata in proporzione alla riduzione della capacità lavorativa ed alle diverse condizioni di disabilità, diretti a favorire:
 - l'assunzione di persone disabili residenti nella regione ad opera di datori di lavoro privati operanti nel territorio regionale;
 - l'impiego di persone disabili presso cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e successive modifiche, ovvero presso disabili liberi professionisti, secondo la procedura di cui all'articolo 12 della l. 68/1999;
 - l'esercizio di lavoro autonomo o di impresa, anche in forma associata, da parte di persone disabili residenti nella regione.

Art. 4

(Programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'Assessore competente in materia di servizi sociali, sentiti il comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 5, comma 3, ed il comitato regionale per il diritto al lavoro di cui all'articolo 6, approva ogni triennio, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, il programma operativo per il diritto al lavoro delle persone disabili. Il programma definisce:
 - a) le specifiche azioni e misure da sostenere ed incentivare nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3;
 - b) la natura, l'ammontare, le modalità e i criteri di concessione delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a), nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato;
 - c) i soggetti attuatori e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 3, in conformità alla vigente normativa statale di riparto delle funzioni e dei compiti amministrativi fra regioni ed enti locali, in materia di lavoro, formazione, sanità e servizi sociali;
 - d) i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di competenza regionale previsti dalla l. 68/1999, con particolare riferimento alla ripartizione delle risorse del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ed alle convenzioni di integrazione lavorativa.
2. Il programma di cui al comma 1 è redatto nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) integrazione fra i servizi per l'impiego, i servizi sociali e sanitari territoriali, le attività formative, le azioni di supporto e gli strumenti di politica attiva del lavoro a sostegno dell'occupazione delle persone disabili;
 - b) definizione di specifiche azioni dirette a favorire il collocamento delle persone disabili a maggiore rischio di esclusione dal mercato del lavoro in conseguenza della limitata capacità lavorativa e della particolare condizione di disabilità;
 - c) individuazione di azioni e misure, inclusi specifici "progetti obiettivo", diretti alla permanenza, all'inserimento ed all'integrazione lavorativa delle persone disabili, cofinanziabili con risorse comunitarie;
 - d) valorizzazione e promozione della partecipazione attiva dei destinatari degli interventi;
 - e) promozione di forme di concertazione e di intesa istituzionale fra i soggetti interessati al collocamento mirato, così da favorire l'esercizio coordinato delle relative funzioni.

Art. 5*(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Comitato per la gestione del fondo)*

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3
2. Al fondo sono destinati:
 - a) i proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalle sanzioni amministrative di cui agli articoli 5, 14, comma 3, e 15 della legge 68/1999;
 - b) i contributi di fondazioni, enti e soggetti comunque interessati;
 - c) le risorse regionali destinate agli interventi di cui all'articolo 3.
3. Ai fini della gestione del fondo è istituito il comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato comitato.
4. La Giunta regionale, in particolare, stabilisce con propria deliberazione:
 - a) la durata, le modalità di funzionamento e la composizione del comitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e, attraverso le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2 maggiormente rappresentative a livello regionale, dei disabili;
 - b) i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2, lettera a);
 - c) i criteri e le modalità relativi alla riscossione ed al versamento dei contributi di cui al comma 2, lettera b).

Art. 6*(Comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili)*

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, il comitato regionale per il diritto al lavoro delle persone disabili.
2. Il comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali competenti in materia di servizi sociali e di sanità, o un loro delegato, da due esperti in materia di disabilità e da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 2 e da un rappresentante competente in materia di collocamento obbligatorio, di ciascuna amministrazione provinciale.
3. Il comitato esprime pareri e formula proposte alla Giunta regionale in ordine agli atti regionali inerenti la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili.
4. Ai membri del comitato compete, per ogni seduta, il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale.

Art. 7*(Servizio provinciale di collocamento obbligatorio)*

1. Le province, in conformità alla vigente normativa in materia di collocamento e agli atti di indirizzo e coordinamento adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della presente legge, organizzano il servizio di collocamento obbligatorio delle persone disabili, in stretto raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, così da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi del comma 1 stabiliscono, in particolare:

- a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 68/1999;
- b) i criteri generali e le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 68/1999, in ordine alla fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, relativa ai lavoratori con disabilità intellettiva e psichica;
- c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere ai fini della promozione all'inserimento lavorativo delle persone disabili;
- d) i criteri e le modalità per la stipula e la determinazione rispettivamente delle convenzioni e dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della l. 68/1999, con particolare riferimento alle convenzioni ed ai programmi relativi alle assunzioni con scelta nominativa da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 8

(Servizio di accertamento e controllo della disabilità)

1. Al fine di favorire la piena attuazione della riforma del sistema di collocamento mirato, ciascuna azienda unità sanitaria locale assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della l. 68/1999 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68).

Art. 9

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38)

1. All'articolo 28, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), dopo la lettera a), è inserita la seguente:

" a bis) redigere con il supporto dell'Agenzia e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- 1) la relazione annuale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91;
- 2) i dati relativi allo stato d'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell'articolo 21 della legge medesima;"

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) il capitolo n. 225103 assume la seguente denominazione: "Assegnazione dallo Stato per le agevolazioni di cui all'articolo 13 della legge 68/1999";

b) è istituito, per memoria, il capitolo n. 341540, denominato "Risorse, ex articolo 14, comma 3, l. 68/1999, per il finanziamento del fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) il capitolo F31103 assume la seguente denominazione: "Utilizzazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della l. 68/1999";

b) è istituito nell'ambito dell'UPB F31 un apposito capitolo denominato: "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili".

3. Il fondo regionale di cui al comma 2, lettera b) è dotato, per l'esercizio finanziario 2003, di uno stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, pari ad euro 2.000.000,00.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione dell'importo di euro 1.000.000,00 dello stanziamento previsto in ciascuno dei capitoli F31506 ed F31507.

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Il comitato per la gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito dall'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 ((Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) e costituito con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2001, n. 1246, cessa dalle relative funzioni alla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 12

(Abrogazione)

1. E' abrogato l'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001).

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2003, n. 22, s.o. n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.